

Le ricadute della crisi globale sulla previdenza integrativa

Norme sui fondi: un rebus

La confusione normativa regna sovrana, potendosi tradurre in difformi interpretazioni, esponendo a rischi eccessivi i patrimoni dei Fondi.

a cura del **Dipartimento Previdenza**

La recente bufera abbattutasi sui mercati finanziari e, conseguentemente, anche sui rendimenti dei Fondi Pensione ripropone con forza la necessità di arrivare quanto prima ad una concreta regolamentazione e controllo delle politiche di investimento dei Fondi stessi.

Conviene riflettere sull'argomento, anche alla luce dei riferimenti normativi che si sono succeduti nel tempo.

Il primo intervento legislativo in materia fu effettuato con il D.Lgs. 124/93, che all'art. 6 conteneva precise indicazioni gestionali, indicando quali direttive:

La gestione delle risorse non si sarebbe potuta svolgere in forma diretta, ma essere gestita mediante convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività d'intermediazione del risparmio, compagnie di assicurazione, società di gestione dei fondi comuni di investimento, sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, oppure

quote di fondi immobiliari, che non superino il 20% del proprio patrimonio, ovvero il 25% del fondo immobiliare.

2. La stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra sarebbe dovuta scaturire da una vera e propria gara.

Il D.Lgs. 124/1993 rimandò poi ad un decreto del Ministero del Tesoro la regolamentazione nel dettaglio dei limiti di investimento. La norma, emanata nel 1996 (DM 703/96), indica:



- Precisi limiti per gli investimenti;
- L'obbligo di rivolgersi ad intermediari autorizzati per gestire le prestazioni;
- Chiare disposizioni in materia di conflitto di interessi.

Tuttavia, l'art. 18 del citato D.Lgs. 124/93, ai commi 1 e 2, stabilisce che tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento alle disposizioni del DM 703/96, non si applica ai fondi cosiddetti "preesistenti" (quasi tutti quelli di derivazione bancaria), rinviando tale materia ad un ulteriore DM da emanarsi entro dieci anni.

Di rinvio in rinvio, siamo arrivati alla Legge 252/2005, senza che la stessa adeguasse al DM 703/96 i fondi preesistenti. All'art. 6, la legge di cui sopra ripropone, per i Fondi Pensioni post D.Lgs. 124/93, l'iter procedurale della gestione mediante intermediari autorizzati e precisi limiti per gli investimenti.

Per quanto riguarda i Fondi preesistenti, la suddetta legge ha affrontato alcune problematiche, rinviandole ad altri decreti con i quali sono stati stabiliti i seguenti termini di adeguamento:

1. Tre anni dall'entrata in vigore del DM (scadenza 2010) per adeguare gli statuti dei fondi pensione ai limiti degli investimenti previsti dall'art. 6 della Legge 252/2005 e dal DM 703/96;
2. Cinque anni (scadenza 2012) per ricondurre l'investimento diretto in immobili al limite del 20% del patrimonio del fondo;
3. Cinque anni (scadenza 2012) per adeguare gli statuti dei fondi preesistenti alle altre disposizioni dell'art. 6 D.lgs. 252/2005 (convenzioni per le gestioni) e art. 7

(obbligo della banca depositaria).

4. Per il conflitto d'interessi si rinvia a specifiche disposizioni regolamentari, che ai sensi dell'art. 6 comma 5bis del D.Lgs. 252/2005 devono ancora essere rese note con decreto emanato di concerto fra Ministero del Tesoro e Ministero del Lavoro.

Facciamo notare che le sopra citate disposizioni hanno origine dalla direttiva 2003/41/CE, che è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 28 del 6 febbraio 2007; tale decreto ha novellato il D.Lgs. 252/2005, introducendo disposizioni in materia di limite degli investimenti e di conflitto di interessi.

Tuttavia, come potete Voi stessi constatare, la confusione normativa regna sovrana, potendosi tradurre in difformi interpretazioni, esponendo a rischi eccessivi i patrimoni dei Fondi.

Su tale argomento si è svolto un forum di discussione che ha registrato significative prese di posizione, sia da parte di ASSOPREVIDENZA sia da parte degli altri operatori istituzionali, posizioni che il Ministero del Tesoro ha provveduto a riassumere nel sito:

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/disciplina_limiti_investimenti_conflitti.html?showAll=true

Da una lettura degli argomenti trattati e dalle valutazioni delle problematiche emerse, ci sentiamo di ritenere superate dalla crisi molteplici considerazioni di Assoprevidenza.

Ci sembra, quindi, corretto sostenere l'assoluta necessità di una regolamentazione più precisa, che possa, comunque, contenere dei principi di elasticità; ciò soprattutto a tutela dei patrimoni dei Fondi e dei nostri colleghi, da noi chiamati ad amministrare e controllare i Fondi stessi.

